

Plusvalenze da cessione di partecipazioni: esenzione dal reddito d'impresa (Art.87 Tuir)

La disciplina dei maggiori valori realizzati a seguito della vendita di partecipazioni è contenuta nell'**art. 87 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917**, richiamato espressamente anche da altre disposizioni del Tuir, e precisamente:

- l'art. 58, comma 2, in merito alle plusvalenze conseguite dai contribuenti Irpef in regime d'impresa;
- l'art. 64, comma 1, rubricato alle norme generali sui componenti del reddito d'impresa prodotto dai soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
- l'art. 101, comma 1, riservato al trattamento delle minusvalenze patrimoniali.


La normativa in parola contempla un **sostanziale regime di esenzione dei plusvalori realizzati** (c.d. participation exemption, nota anche come Pex) subordinato alla congiunta sussistenza di alcuni specifici **requisiti soggettivi ed oggettivi**:

- **soggetti Ires**: esente per il 95%; le plusvalenze realizzate in regime Pex rilevano fiscalmente nella misura del 5,00% con una conseguente imposizione Ires (secondo l'aliquota ordinaria del 27,50%) pari all'1,375%.
- **soggetti Irpef**, in regime d'impresa: esente per il 50,28%; le plusvalenze realizzate in regime Pex concorrono alla formazione del reddito nella misura del 49,72%, a norma dell'art. 2 del D.M. 2 aprile 2008: il corrispondente carico tributario è, tuttavia, variabile, in quanto dipendente dalla specifica aliquota Irpef applicabile in capo al soggetto che ha realizzato la plusvalenza.

Tali plusvalenze non sono rateizzabili ai sensi dell'art.86 Tuir.

Presupposto soggettivo

La Pex è, quindi, applicabile sia dai **soggetti Ires** che dai **contribuenti Irpef**, qualora – per effetto della cessione di una partecipazione detenuta nell'ambito dell'attività d'impresa – abbiano realizzato una plusvalenza, costituente un componente positivo del relativo reddito



Presupposto oggettivo

Ai fini dell'accesso alla **participation exemption**, non rileva la sussistenza di una determinata percentuale di possesso di diritti amministrativi o patrimoniali, bensì la **soddisfazione congiunta di quattro requisiti, tassativamente individuati dall'art. 87**, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986:

- l'**ininterrotto possesso** dal primo giorno del **dodicesimo mese precedente** a quello dell'avvenuta **cessione**, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente;
- la **classificazione** della partecipazione alienata nella categoria delle **immobilizzazioni finanziarie**, nel **primo bilancio** chiuso durante il periodo di **possesso**;
- la **residenza fiscale** della società **partecipata** in uno **Stato** o territorio **diverso** da quelli a **regime fiscale privilegiato** oppure, alternativamente, l'avvenuta dimostrazione – tramite l'esercizio del diritto di interpello – che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati;
- l'esercizio, ad opera della **partecipata**, di un'**impresa commerciale** ossia di un'attività che dia luogo a reddito 'impresa.

I **presupposti di cui ai punti a) e b)** devono essere verificati **in capo all'alienante**: nel caso in cui l'oggetto della cessione plusvalenze sia rappresentato da **azioni proprie**, devono comunque essere rispettate le condizioni di cui all'art. 87, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986, con particolare riferimento alla durata minima del possesso, nonché all'originaria iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie (C.M. n.36/E/2004).

I **requisiti indicati ai sub c) e d)** devono, invece, sussistere presso la **partecipata**, con riferimento al **triennio precedente la cessione**, salvo che sia costituita da un minor periodo: al ricorrere di tale ipotesi, l'esenzione può comunque essere invocata, se le azioni o quote vendute sono state **iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio** e si farà riferimento al **minor periodo intercorso tra l'atto costitutivo e la cessione della partecipazione**.

